



Comune di Montefortino

Provincia di Fermo

Email: anag.com.montefortino@provincia.fm.it

PEC: comune.montefortino@pec.it

I L S I N D A C O

VISTI gli Artt. 9, 10 e 14 della legge sull'Ordinamento dei Giudici di Assise 10 aprile 1951 n.287;

VISTA la legge 27 dicembre 1956 n.1441 sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della Giustizia nelle Corti di Assise e nei Tribunali dei Minorenni;

N O T I F I C A

Tutti coloro che sono in possesso dei requisiti per essere compresi negli elenchi dei Giudici Popolari delle Corti di Assise di cui alle leggi 10.04.1951 n.287 e 27.12.1956 n.1441, dovranno chiedere non più tardi del **31 luglio 2017**, di essere iscritti nei rispettivi elenchi di GIUDICE POPOLARE di CORTE D'ASSISE o di CORTE DI ASSISE DI APPELLO, allegando i documenti o autocertificazioni atti a comprovare il possesso dei requisiti voluti dalle anzidette leggi.

Dalla Residenza Municipale, li 15 marzo 2017

IL SINDACO

Domenico Ciaffaroni



.....
ESTRATTO DELLA LEGGE 10 APRILE 1951 n.287

ART.9 - I Giudici popolari delle Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza Italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) Buona condotta morale
- c) Eta' non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) Titolo di studio finale di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

ART.10 - I Giudici Popolari di Corte di Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti nell'Art. precedente devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

ART. 12 - Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare:

- a) I Magistrati ed in genere i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dallo stato in attività di servizio;
- c) I Ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.